

TORNATA DEL 30 GIUGNO

stanza, non si presentano alla prima chiamata; e rispetto ai quali il comandante è sicuro che non mancheranno alla seconda; perchè si dovrà obbligare il comandante a dichiararli alla prima disertori?

È bene dunque che il comandante abbia questa facoltà per poter punire i veri colpevoli, perchè, se si dovesse aspettare alla seconda chiamata, avrebbero questi maggior agio di fuggire e di sottrarsi alle mani della giustizia.

CRISPI. Risponderò poche parole all'onorevole ministro della guerra.

Se si trattasse di denuncia del reato, comprenderei che dovesse farla il capo del corpo. Ma la frase adottata dalla Commissione non esprime esatto concetto; essa stabilisce l'autorità dalla quale deve dipendere che siano dichiarati disertori il soldato, caporale e sott'ufficiale che non hanno risposto ad una sola chiamata.

PISANELLI, relatore. Chiedo di parlare.

CRISPI. L'articolo, com'è redatto, avrà per conseguenza che l'individuo, il quale per la sua assenza è dichiarato disertore, deve essere tradotto dinanzi il tribunale militare. Or, quando si fanno cotesti giudizi, a quali prove essi si appoggiano? Alla denuncia dell'ufficiale; non ce ne sono altre. In simili casi la denuncia basta perchè il denunciato sia punito; non si ammettono prove in contrario, nè scuse.

Or io vorrei che il reato risultasse dalle circostanze che lo costituiscono, e che si procedesse d'ufficio dall'autorità a ciò chiamata dalla legge.

Riguardo alla mia osservazione che la nuova legge prevede il caso di diserzione degli individui della bassa forza, dimenticando quello degli ufficiali, mi permetta il signor ministro della guerra di dichiarargli che le sue obiezioni non mi hanno persuaso.

Non vale l'oppormi che simili casi non siano molto a deplorarsi. Nelle leggi penali non si fanno che delle ipotesi, e non si guarda mai alla rarità o frequenza del caso punibile. Che il caso è possibile n'è prova l'articolo 136 del Codice penale militare. Giustizia dunque vuole che la pena sia stabilita in proporzione della reità.

L'onorevole ministro della guerra disse che uno dei motivi per cui la diserzione dell'ufficiale non si punisce con uguale rigore gli è perchè l'ufficiale ha il diritto di dare la sua demissione. Gli risponderò, che appunto perchè ha il diritto di dare la demissione, la sua diserzione costituisce un reato più grave. Il soldato non può dare la sua demissione, egli deve stare sotto le bandiere per tutto il tempo determinato dalla legge sulla leva. L'ufficiale invece, che ha una via legittima di lasciare l'esercito, dando cioè la sua demissione, ove disertasse, commetterebbe un reato, il quale cresce d'importanza, perchè ne sarebbe perniciosissimo l'esempio ai suoi subordinati.

Inoltre un ufficiale che nei tempi in cui versiamo (avendo sentito da tutti gli oratori ministeriali dichiarare esser noi in un quasi stato di guerra) disertando sarebbe imputabile d'uno di quei reati che dovrebbero affligger la nazione e richiamar tutta l'attenzione del

Governo e del Parlamento. Insisto perchè la Commissione voglia formulare quest'articolo nel modo da me desiderato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Ho chiesto la parola sul primo articolo, ma ad un altro effetto. Conseguentemente prego l'onorevole presidente di far progredire la discussione, e riservarmi la parola in seguito.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mordini.

MORDINI. Io ho chiesto di parlare, perchè mi pare che finora non siasi esaminato l'articolo 1 quanto alla sua sostanza.

Io trovo eccessiva la facoltà accordata al comandante del corpo e del distaccamento. E quantunque non intenda di fare alla Camera una proposta, ciononostante le sottoporro alcune considerazioni.

Io non parlo della libertà del soldato, che con questa legge sparisce intieramente, perchè mi pare che il vento non spiri troppo favorevole; ma debbo dire che moltissime cause possono cagionare una breve, momentanea assenza del soldato dalla compagnia senza che egli abbia per nulla l'idea di mancare al proprio dovere e molto meno di disertare.

Se si adottasse quest'articolo come viene proposto, sarebbero frequentissime le dichiarazioni di diserzione, sarebbero frequentissimi i procedimenti, e credo che si giungerebbe a rendere illusoria ed anche impolitica questa legge.

Le istantanee assenze poi possono facilmente verificarsi nei giovani soldati. E questa disposizione finirebbe collo spingere il soldato a rendersi disertore.

In tal modo non si darebbe luogo al pentimento, e si andrebbe contro a ciò che deve essere lo scopo di un savio legislatore.

Io credo che questa facoltà si dovrebbe dare solamente quando si tratta di comandanti di corpi e di distaccamenti stanziati alle frontiere, e per tutti gli altri casi si dovrebbe mantenere in vigore l'articolo 128 del Codice penale militare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

PISANELLI, relatore. Mi pare che intorno a questo articolo si sono mossi due appunti. Comincerò da quello fatto alla parola *dichiarare*, e che fu mosso dall'onorevole Cuzzetti.

Nel Codice penale militare si usa indistintamente la parola *dichiarare* e la parola *denunziare*. Noi non abbiamo fatto altro che proporre come più conveniente la parola *dichiarare*; ma questa non ha altro significato che quello della parola *denunziare*. In conseguenza non può cadere intorno a ciò nessun equivoco.

Noi d'altra parte eravamo incaricati soltanto di riferire intorno a questa legge, non già di correggere il Codice penale militare e purgarlo dei vari errori che possono incontrarsi in esso.

Dunque su questa parola non credo che sia il caso di